

Pubblicazione Albo Pretorio Online dal 22.12.2021 al 21.01.2022

COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 01 ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MANZONI N.5/A -

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando Pubblico per la formazione di una graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale sito in Via Manzoni n. 5/A destinato alla locazione in via permanente a canone sociale. Stante i limiti abitativi imposti dalla tipologia nonché dalla superficie utile dello stesso (45,18 mq.), il presente bando è riservato ai nuclei famigliari con un numero massimo di 2 componenti.

Articolo 1 – **ALLOGGO DA ASSEGNARE**

Oggetto di assegnazione del presente bando è un alloggio di proprietà comunale sito in Via Manzoni n. 5/A.

Articolo 2 – **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I requisiti previsti per la partecipazione al bando in oggetto sono i seguenti:

- 1) isee ordinario e in corso di validità non superiore a € 5.000,00;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Piscinas da almeno dieci anni (ad eccezione delle famiglie di nuova formazione, ove i dieci anni sono previsti per almeno uno dei due coniugi).
- 3) cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea o di Stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D. Lgs.286/98.
- 4) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare né in Italia né all'estero.
- 5) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare né in Italia né all'estero.
- 6) non aver ottenuto, essi stessi, né altri componenti dello stesso nucleo familiare, agevolazioni pubbliche in qualunque forma concesse per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.
- 7) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). In caso di precedente assegnazione di alloggio e di suo eventuale rilascio, il rilascio stesso non deve essere avvenuto a seguito di provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimento giudiziario e/o della pubblica sicurezza.
- 8) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza.
- 9) non occupare senza titolo un alloggio ERP.
- 10) composizione nucleo familiare non superiore a 2 unità.

11) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi popolari (Area e/o Comunali) per se e per i parenti ed affini sino al 3° grado.

I requisiti di partecipazione sono riferiti a tutti i componenti di maggiore età del nucleo familiare e devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando nonché alla data di assegnazione.

Articolo 3 – **CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI E CANONE DI LOCAZIONE**

La tipologia e le superfici degli alloggi sono indicati nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE UTILE MQ.
Alloggio Via Manzoni n. 5/A	45,18 (da 1 a 2 componenti il nucleo familiare)

Non verranno assegnati alloggi a nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a quello stabilito dalla normativa regionale in riferimento ai mq. degli alloggi.

Pertanto, l'alloggio sito in Via Manzoni n. 5/A di mq. 45,18 sarà assegnato esclusivamente ad un nucleo familiare composto da un minimo di una ad un massimo di due persone;

Gli alloggi sono destinati alla locazione in via permanente a canone sociale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della L.R.07/2000.

Articolo 4 – **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Piscinas, allegato al presente Bando, pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente e scaricabile in formato pdf.

Le domande possono essere presentate:

- a mano presso l'Ufficio protocollo generale del Comune di Piscinas;
- inviata tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it;
- per posta mediante Raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo:

Comune di Piscinas
Via Reg. Margherita n. 65
09010 Piscinas (SU)

In caso di spedizione per posta, sul retro della busta contenente l'istanza di partecipazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di alloggi a canone sociale". In ogni caso, le domande inviate per posta dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune, improrogabilmente, a pena di esclusione, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza prevista.

L'Amministrazione comunale non risponde dello smarrimento o degli altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERENTORIAMENTE ESSERE PRESENTATE O INViate, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 21.01.2022.

Il modulo di domanda ed i relativi allegati possono essere ritirati presso il Comune di Piscinas – Ufficio di Polizia locale - o scaricati dal sito ufficiale del Comune di Piscinas all'indirizzo: <http://www.comune.piscinas.ci.it/>

Articolo 5 – **FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Acquisite le domande dei richiedenti, il Comune accerta in capo ai medesimi il possesso dei requisiti di partecipazione e attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive e formula la graduatoria.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

A.1) *GIOVANI COPPIE (coppie sposate da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando o che intendono sposarsi entro un anno dalla data di presentazione della domanda.*

A.1.1.) Nucleo familiare la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda senza minori a carico. PUNTI 1

A.1.2.) Nucleo familiare la cui costituzione è avvenuta non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda senza minori a carico. PUNTI 2

In aggiunta:

A.1.3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. PUNTI 2

A.1.4) Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. PUNTI 3

N.B.:

1) Il punteggio di cui ai punti A.1.1.), A.1.2.) verrà attribuito solo quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali in emergenza abitativa e a titolo precario (procurato dall'assistenza pubblica) o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata ex art. 9, comma 3, punto a.4), della L.R.13/89;

2) Nel caso di coabitazione, nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. fidanzati che intendono sposarsi entro un anno dalla data della domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia – la somma dei due isee non dovrà essere superiore a euro 10.000,00 - mentre ciascun isee non dovrà essere superiore a euro 5.000,00).

Le giovani coppie che intendono contrarre matrimonio entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda **che risultassero assegnatarie** dell'alloggio dovranno, a garanzia dell'impegno assunto in sede di domanda, istituire idonea polizza fideiussoria per un importo pari a € 20.000,00 in favore del Comune di Piscinas, immediatamente escutibile dal Comune stesso in caso di mancato rispetto dell'impegno.

A.2) *ANZIANI (nuclei familiari di non più di due persone di cui almeno uno abbia superato i*

65 anni d'età)

A.2.1) Nuclei familiari unipersonali o di non più di due persone, nei quali siano presenti persone che abbiano superato i 65 anni d'età. PUNTI 1

N.B. nel caso di nucleo familiare composto da due persone la convivenza con l'anziano deve sussistere da oltre due anni.

In aggiunta:

A.2.2) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. PUNTI 2

A.2.3) Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. PUNTI 3

A.3) NUCLEI MONOPARENTALI (nuclei familiari composti da un solo genitore con n. 01 minore a carico)

A.3.1.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con un solo minore a carico (minore riconosciuto da entrambi i genitori). PUNTI 1

A.3.2.) Nuclei monoparentali, ossia composti da un solo genitore con un solo minore a carico (minore riconosciuto dalla sola madre). PUNTI 2

In aggiunta:

A.3.3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. PUNTI 2

A.3.4) Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. PUNTI 3

N.B. :

1) Non vengono considerati nuclei monoparentali i nuclei composti da genitori anagraficamente conviventi che abbiano convissuto negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, anche se non sposati. In caso di genitore separato dovrà essere allegata copia della sentenza omologata della separazione o richiesta formale di separazione.

2) Nel caso di coabitazione, nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici del partecipante e del minore a carico e il reddito dell'intero nucleo familiare di appartenenza. (In ogni caso l'isee ordinario non dovrà superare euro 5.000,00).

CONDIZIONI OGGETTIVE

B.1) situazione di disagio abitativo molto grave dovuto a:

B.1.1.) alloggio impropriamente adibito ad abitazione, accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando

PUNTI 1

B.1.2.) alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio

PUNTI 2

Il Comune valuta le istanze di partecipazione, ne verifica la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dagli interessati e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

E' facoltà del Comune di Piscinas chiedere ai concorrenti documentazione o elementi utili, anche integrativi, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata ed esposta all'Albo Pretorio online del Comune di Piscinas per 15 giorni.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro 15 giorni successivi all'ultimo di pubblicazione.

Le opposizioni, da redigersi in carta semplice, dovranno essere presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Ente, tramite pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it o spedite con Raccomandata A/R entro gli stessi termini.

Esaurito l'esame delle opposizioni il Comune formula la graduatoria definitiva, previo sorteggio ex art.10 L.R.13/89 tra eventuali concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, al fine di determinare l'ordine definitivo in graduatoria.

Del sorteggio in seduta pubblica verrà data comunicazione mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Piscinas e mediante comunicazione individuale ai soggetti interessati.

La graduatoria definitiva sono approvate con Determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicate ed esposte per 15 giorni all'Albo Pretorio online del Comune di Piscinas e costituiscono provvedimento definitivo.

Le graduatorie definitive avranno validità per tre anni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Articolo 6 – DOCUMENTAZIONE

Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a. Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare di maggiore età;

b. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 D.P.R.445/2000) in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare di maggiore attestante il possesso dei requisiti necessari per partecipare al seguente bando - utilizzare esclusivamente modulo predisposto dall'ufficio comunale;

c. alloggi impropri di cui al punto B.1.1: certificazione della ASL competente per territorio recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico sanitarie e statico strutturali ove venga dichiarato che l'alloggio risulta impropriamente adibito ad abitazione;

d. sfratto e rilascio dell'alloggio di cui al punto B.1.2: copia del provvedimento (ordinanza di sgombero, provvedimento esecutivo di sfratto, verbale conciliazione giudiziaria, ovvero atto di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio);

e. cittadini extra comunitari: copia permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare, copia regolare contratto di lavoro subordinato o autodichiarazione di lavoro autonomo del richiedente;

f. copia isee ordinario ed in corso di validità;

g. certificazioni della Asl attestante grado invalidità;

Articolo 7 – **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'alloggio descritto nell'articolo 3 sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria occupato e tenendo conto della composizione numerica dei nuclei familiari e dei mq. dell'alloggio in modo da non creare situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi (art. 17 L.R.13/89).

Pertanto, come già precisato nel precedente articolo 3, l'alloggio verrà assegnato solo ed esclusivamente ad un nucleo familiare composto da un massimo due persone.

L'assegnazione in ogni caso sarà subordinata al rispetto della composizione numerica del nucleo familiare e dei mq. dell'alloggio.

Nel caso di mancata assegnazione dell'alloggio per assenza di soggetti aventi diritto l'Amministrazione procederà alla riapertura dei termini del bando.

Il punteggio minimo per l'assegnazione di un alloggio è di punti 1:

I nuclei familiari che hanno riportato zero punti non hanno diritto ad alcuna assegnazione.

Articolo 8 – **ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE E DECADENZA**

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del responsabile competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi.

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal responsabile competente nei seguenti casi:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatoli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- c) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- d) morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione;
- e) aumento componenti nucleo familiare da comportare il sovraffollamento dell'alloggio (massimo due componenti, oltre tale limite si decreta la decadenza e l'alloggio dovrà essere rilasciato);

Articolo 9 – **CONTROLLI**

Il Comune di Piscinas, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R.445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, a campione ed in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o documenti presentati a corredo della domanda.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione e/o della documentazione allegata, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

Articolo 10 – **COPIA BANDO E INFORMAZIONI**

Copia del presente bando, unitamente al modulo di domanda ed ai suoi allegati, verrà pubblicato per trenta giorni consecutivi nel sito internet ufficiale del Comune di Piscinas all'indirizzo: <http://www.comune.piscinas.ci.it/> sezione Albo Pretorio.

Copia del presente bando, unitamente al modulo di domanda ed ai suoi allegati, potranno essere ritirati presso il Comune di Piscinas – Ufficio di Polizia Locale o scaricati dal sito internet ufficiale del Comune di Piscinas all'indirizzo: <http://www.comune.piscinas.ci.it/>.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l'Ufficio Polizia Locale del Comune di Piscinas al numero 0781/964440-963111.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile del Servizio
Cogotti Mariano
Firmato Digitalmente